Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 settembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 27 giugno 1957 registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1957 registro n 4 Aeronautica, foglio n. 22

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

ZOTTI Giuseppe, maresciallo 3ª classe marconista. — Marconista di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni belliche su munitissime basi aeronavali nemiche. Durante il corso di difficili operazioni notturne contro obiettivi lontani e fortemente armati, nonostante il velivolo venisse fatto segno ad intensissima reazione aerea e contraerea, con calma, precisione e esatta coscienza del proprio dovere, continuava a dare al capo equipaggio la sua preziosa opera di collaborazione. — Fronte greco-albanese e Mediterraneo orientale, 13 gennaio 1941-20 luglio 1942.

SUSANNA Mario, sergente maggiore pilota. — Secondo pilota da ricognizione marittima prendeva parte a numerose missioni belliche Di scorta a convogli nazionali contribuiva con decisa ed abile manovra al probabile affondamento di due sommergibili nemici in attacco ai convogli stessi. Dava sempre esempio di calma, di decisione, abilità e di valore. — Cielo del Mediterraneo, 14 giugno 1940-17 dicembre 1942.

NONNI Nello, 1° aviere motorista. — Motorista di velivolo plurimotore, partecipava a numerose azioni di ricognizione in mare aperto e a bombardamenti su lontane basi nemiche. In una missione per ricerca naufraghi spinta in prossimità di munite coste avversarie, attaccato il proprio aereo da preponderanti forze da caccia, col tiro calmo e preciso della sua arma contribuiva alla difesa del proprio velivolo che, benchè colpito dall'avversario, poteva far ritorno alla lontana base. — Cielo del Mediterraneo orientale 23 agosto 1942-6 giugno 1943.

GRASSO Alfio, aviere scelto marconista. — Specialista a bordo di velivolo da bombardamento, nel corso di un lungo ciclo operativo partecipava con entusiasmo ed ardimento a numerose azioni notturne e diurne su munite basi nemiche rientrando spesso con l'apparecchio colpito. — Cielo del Mediterraneo, 12 aprile 1941-9 luglio 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

ROVERSI Benedetto, 1° aviere fotografo. — Fotografo su apparecchio da bombardamento, partecipava a numerose missioni belliche su forti concentramenti nemici. Durante una azione di bombardamento e spezzonamento su un centro di resistenza particolarmente importante, dopo aver ripreso importanti fotografie, a volo radente, incurante della reazione contraerea, mitragliava il nemico in fuga facendolo desistere da ulteriori attacchi. — Cielo della Balcania, 8 aprile 1941-31 ottobre 1942.

(4665)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1957, n. 763.

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga dell'esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1957, n. **769.**

Approvazione del regolamento per l'attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, relativo alla costituzione di ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con emendamenti con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634;
Veduta la legge 21 dicembre 1955, n. 1363;
Veduto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli speciali transitori, previsti dall'art 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato con emendamenti con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, per il personale incaricato degli insegnamenti speciali di cui al secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono costituiti nelle provincie e per gli insegnamenti indicati nell'annessa tabella *A*.
Nella stessa tabella *A* sono indicati il numero dei posti ed il titolo di studio occorrente per la immissione nei ruoli speciali transitori suddetti.

Art. 2.

L'iscrizione del personale insegnante nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo precedente è disposta in base a graduatorie di merito compilate a seguito di concorsi per titoli indetti dai Provveditori agli studi nelle rispettive provincie.

Art. 3.

Le graduatorie di cui all'articolo precedente saranno formate, per ciascuna specie di posti, da apposite commissioni provinciali nominate dal provveditore agli studi e composte dei seguenti membri:
1) provveditore agli studi, presidente;
2) un ispettore scolastico o un direttore didattico;
3) una persona particolarmente competente nella materia alla quale il concorso si riferisce.
I criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi sono stabiliti nell'annessa tabella *B*.

Art. 4.

Per l'ammissione a tutti i concorsi di cui ai precedenti articoli si prescinde dal limite massimo di età, salvo che siasi superato, alla data del 1° maggio 1948, il limite di 65 anni compiuti.

Art. 5.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione non può essere minore di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 6.

Per la presentazione dei documenti saranno osservate le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Art. 7.

Per ogni concorso è compilata un'unica graduatoria nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti.
Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio, si osservano le disposizioni dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore dei candidati mutilati o invalidi di guerra e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in favore degli invalidi per servizio.
A parità di merito, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Agli insegnanti inquadrati nei ruoli speciali transitori di cui ai precedenti articoli spetta il compenso previsto dall'art. 4, comma quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni, per il numero di ore settimanali di lezione che superi le 25.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 71. — RELLEVA

TABELLA A

PROVINCIA	COMUNE	N. posti	N. ore di insegnamento per ogni posto	TITOLO DI STUDIO (Eventualmente richiesto per l'ammissione)
				Insegnamento del canto
Belluno	Belluno	1	25	Diploma di abilitazione all'insegnamento della musica e canto.
Bologna	Bologna	1	25	Diploma di musica corale e direzione dei cori.
Cremona	Cremona	3	25	Diploma di composizione.
Genova	Genova	36	25	Diploma di organo.
Imperia	Sanremo	1	25	Diploma di pianoforte.
Lucca	Lucca	1	25	Diploma di violino.
Milano	Milano	36	25	Diploma di viola.
Napoli	Napoli	7	25	Diploma di violoncello.
Parma	Parma	1	25	Diploma di arpa.
Piacenza	Piacenza	2	25	Diploma di canto (ramo didattico).
Roma	Roma	87	25	Diploma di strumentazione per banda.
Torino	Torino	1	36	Diploma di musica e canto rilasciato da un Conservatorio musicale.
Udine	Udine	1	25	Diploma di direzione di orchestra.
Venezia	Venezia	13	25	Diploma di composizione polifonica vocale.
				Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione del titolo di studio.
				Insegnamento della musica
Ravenna	Ravenna	2	26	Vedi norme e titoli previsti per l'insegnamento del canto.
				Insegnamento dell'educazione fisica
Alessandria	Alessandria	1	25	Attestato della Scuola superiore di educazione fisica di Bologna.
Cremona	Cremona	3	25	Certificato di specializzazione nell'insegnamento dell'educazione fisica.
Milano	Milano	2	25	Frequenza di corsi di educazione fisica.
Piacenza	Piacenza	1	25	
Ravenna	Ravenna	1	30	Diploma di abilitazione magistrale.
Udine	Udine	2	25	Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione del titolo di studio.
				Insegnamento del disegno
Cremona	Cremona	3	25	Diploma di istituto medio di 2° grado.
Milano	Milano	2	25	Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione del titolo di studio.
Parma	Parma	1	25	
Piacenza	Piacenza	3	25	
Ravenna	Ravenna	1	25	
Torino	Torino	1	25	
				Insegnamento della legatoria e cartonaggio
Milano	Milano	3	25	Diploma di istituto medio di 2° grado.
Torino	Torino	1	36	Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione del titolo di studio.
				Insegnamento della falegnameria
Milano	Milano	3	25	Diploma di istituto medio di 2° grado.
Torino	Torino	1	36	Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione del titolo di studio.
				Insegnamento di lavori femminili
Brescia	Brescia	7	25	Diploma di istituto medio di 2° grado.
Milano	Milano	4	25	Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione del titolo di studio.
Piacenza	Piacenza	4	25	
Ravenna	Ravenna	2	25	
Torino	Torino	1	36	
Udine	Udine	1	25	

Segue: TABELLA *A*

PROVINCIA	COMUNE	N. posti	N. ore di insegnamento per ogni posto	TITOLO DI STUDIO (Eventualmente richiesto per l'ammissione)
				Insegnamento di lavori artistici
Milano	Milano	2	26	Diploma di istituto medio di 2° grado. Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione del titolo di studio.
				Insegnamento di agraria
Milano	Milano	6	25	Diploma di istituto medio di 2° grado. Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione del titolo di studio.
				Insegnamento di intreccio e vimini
Tórino	Torino	1	36	Diploma di istituto medio di 2° grado. Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione del titolo di studio.
				Insegnamento di lavoro manuale professionale
Torino	Torino	1	36	Diploma di istituto medio di 2° grado Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione del titolo di studio.

TABELLA *B*

Tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi per l'immissione nei ruoli *speciali transitori per il personale incaricato degli insegnamenti speciali* nelle scuole elementari statali.

A) TITOLI DI CULTURA

1) *Per i concorsi di canto o di musica:*

a) Per ciascuno dei titoli di studio elencati nella tabella *A* per l'insegnamento del canto (1) . . . punti da 6 a 10

(Si valuta in decimi la somma complessiva dei voti risultanti dal diploma, computandosi le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

b) Altri titoli riguardanti la musica e il canto:

ciascuno . . . . » 1

con un massimo di . . . . » 4

c) Diploma di abilitazione magistrale . . . . » 2

2) *Per i concorsi di educazione fisica:*

a) Per ciascuno dei titoli elencati nella tabella *A* per l'insegnamento dell'educazione fisica (1) . . . . . punti da 6 a 10

(Si valuta in decimi la somma complessiva dei voti risultanti dal diploma, computandosi le eventuali frazioni di punto non oltre il centesimo).

b) Altri titoli riguardanti l'insegnamento dell'educazione fisica:

ciascuno . . . . » 1

con un massimo di . . . . » 4

c) Diploma di abilitazione magistrale . . . . » 2

3) *Per i concorsi di Disegno, Legatoria e cartonaggio, Falegnameria, Lavori femminili, Lavori artistici, Agraria, Intreccio e vimini, Lavoro manuale professionale:*

a) Titoli di studio che la commissione ritenga attinenti alla materia alla quale si riferisce il concorso. (Si valuta non più di uno di tali titoli) . . . . punti 4

b) Diploma di abilitazione magistrale . . . . » 2

B) TITOLI DI SERVIZIO

1) Per ciascun anno di servizio svolto nelle scuole elementari statali nell'insegnamento speciale cui il concorso si riferisce:

per la durata si assegnano: per ciascun anno . . . . . punti 2

per la qualità si assegnano:

per ogni anno qualificato « buono » (« buono con otto ») » 1

per ogni anno qualificato « distinto » (« buono con nove ») » 1,5

per ogni anno qualificato « ottimo » (« valente ») . » 2

E' esclusa la valutazione del servizio qualificato « mediocre » o « cattivo » (« insufficiente »).

(1) Nel caso che il candidato possegga più titoli, dovrà valutarsi secondo il criterio di cui alla lettera *a*) soltanto uno dei titoli, con preferenza per quello recante il punteggio più elevato, assegnando agli altri titoli la valutazione di cui alla lettera *b*).

2) Per il servizio prestato nella stessa provincia nella quale si concorre e in aggiunta alla valutazione del servizio di cui al n. 1 si assegnano:

per ciascun anno . . . punti 2

3) Servizio di cui ai numeri 1) e 2) prestato per periodi di tempo inferiore a cinque mesi in ogni anno scolastico:

per ogni mese . . . » 0,20

4) Servizio di insegnante nelle scuole elementari statali; nelle scuole elementari pubbliche mantenute o sussidiate dallo Stato all'estero, nelle Colonie e nei possedimenti; nelle scuole elementari dei Comuni in regime di autonomia; nelle scuole elementari annesse ai Convitti nazionali, ai Riformatori governativi, agli Istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione; nelle scuole elementari degli Istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti e dei ciechi; nelle scuole elementari già gestite per delega dello Stato da Enti di cultura; nella scuola popolare di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599: nelle scuole serali, nelle scuole carcerarie, nelle scuole per militari; nelle scuole elementari sussidiate sempre che il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento della abilitazione magistrale e che siano stati corrisposti i premi di cui alle vigenti disposizioni; nelle scuole elementari parificate; nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale statali purchè l'insegnamento si riferisca a materia che è compresa anche nei programmi delle scuole elementari e che sia stato prestato per almeno sei ore settimanali di lezione.

La valutazione di un anno intero ha luogo quando l'aspirante abbia prestato servizio nello stesso anno scolastico per almeno cinque mesi. Per la durata e la qualità del servizio si attribuiscono i punteggi stabiliti nel numero 1) ridotti della metà.

Per il servizio prestato nei corsi e nelle scuole statali di avviamento professionale si valutano soltanto le qualifiche riportate dall'insegnante dall'anno scolastico 1945-46 in poi.

L'equivalenza delle qualifiche attribuite agli insegnanti delle scuole di avviamento alle qualifiche vigenti per i maestri è così stabilita: « ottimo » = « ottimo »; « valente » = « distinto »; « buono » = « buono ».

5) Servizio di cui al n. 4) prestato per un periodo di tempo inferiore a cinque mesi in ogni anno scolastico: per ogni mese punti 0,10

La stessa valutazione si applica al servizio prestato per almeno sei ore settimanali di lezione nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale statali anteriormente all'anno 1945-46, fino a un massimo di punti 0,50 in ogni anno scolastico.

6) Servizio prestato nelle scuole estive e festive istituite dai Provveditori agli studi, nei doposcuola gestiti dai Patronati scolastici e dai Comuni; nelle scuole materne gestite dallo Stato, dai Patronati scolastici, dai Comuni ed altri Enti: per ogni mese » 0,10

7) Servizio militare o assimilato (compreso il servizio di infermiera volontaria della C. R. I. regolarmente abilitata) prestato dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1955-56, purchè detto servizio abbia avuto inizio durante la prestazione del servizio di incarico annuale per l'insegnamento speciale cui il concorso si riferisce e comunque prima del 25 aprile 1945, per ogni anno

E' valutato anche il periodo successivo al 25 aprile 1945 nei confronti dei reduci dalla prigionia rimpatriati dopo la data anzidetta.

E' valutato altresì nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione il periodo di tempo successivo alla mutilazione o invalidità fino alla cessazione delle ostilità (25 aprile 1945).

Alle stesse condizioni prescritte nel presente numero è valutato il periodo di deportazione civile.

8) Perseguitati politici e razziali: per coloro che, essendo in possesso del prescritto titolo di studio, non poterono, durante il cessato regime, per motivi politici o di razza prestare servizio di incaricati dell'insegnamento speciale cui il concorso si riferisce, sono valutati come servizio scolastico con la qualifica massima gli anni non oltre il termine dell'anno scolastico 1945-46.

Nei casi in cui non sia prescritto il possesso del titolo di studio per l'ammissione al concorso, il punteggio di cui al presente numero si attribuisce subordinatamente alla condizione che i motivi politici o di razza abbiano determinato l'interruzione di un servizio di incaricato di insegnamento speciale in corso di prestazione.

9) Le valutazioni di cui ai numeri 7 e 8 si effettuano anche per i periodi inferiori all'anno, purchè a mesi completi.

Per ogni mese si attribuisce un punteggio pari a un dodicesimo di quello previsto per ogni anno.

C) BENEMERENZE

1) Croce di guerra al merito . . . punti 0,50

Medaglia di bronzo o croce di guerra al V. M. . » 1

Medaglia d'argento al V. M. . . » 2

Medaglia d'oro al V. M. . . . » 3

2) Mutilati ed invalidi di guerra e mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per servizio . » 2

Vedove non rimaritate, orfani e orfane di caduti in guerra o di civili caduti in guerra o per servizio . » 2

3) Servizio militare prestato in reparti combattenti o assimilati (compreso il servizio prestato come infermiera della C. R. I. negli ospedali da campo o al seguito di formazioni di unità di prima linea): per ogni anno . . . » 1

4) Deportati civili: per ogni anno di deportazione . . . » 1

5) Servizio di cui al n. 3 e deportazione civile di cui al n. 4 e relativi a un periodo inferiore all'anno: per ogni mese si attribuisce un punteggio pari a un dodicesimo di quello previsto per un anno.

6) Diplomi di benemerenza per opera zelante ed efficace a favore della istruzione popolare:

di 1ª classe » 2

di 2ª classe » 1,50

di 3ª classe » 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957, n. 770.

Inclusione dell'abitato di Zambana (Trento) tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 870, emesso nell'adunanza del 15 maggio 1957:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Zambana, in provincia di Trento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1957

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 75. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1957, n. 771.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 maggio 1956, n. 694, recante agevolazioni fiscali per l'importazione di macchinari e materiali destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715;

Visto l'art. 4 della legge n. 694 del 21 maggio 1956, con la quale è stata concessa la franchigia per l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali;

Ritenuta la necessità di emanare le norme regolamentari intese a disciplinare la pratica applicazione del suindicato beneficio fiscale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'industria e commercio;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento vistato dal Ministro per le finanze per l'esecuzione della legge n. 694 del 21 maggio 1956 recante agevolazioni fiscali per la importazione di macchinari e materiali destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 76. — RELLEVA

Regolamento per l'esecuzione della legge n. 694 del 21 maggio 1956 recante agevolazioni fiscali per l'importazione di macchinari e materiali destinati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di vapori endogeni e gas naturali.

Art. 1.

1. — Le domande intese ad ottenere la franchigia per le macchine ed i materiali di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, prorogata e modificata con legge n. 694 del 21 maggio 1956, dovranno essere presentate in duplice copia al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale delle miniere.

2. — I titolari di permessi di ricerca o di concessioni minerarie dovranno allegare alla domanda

a) copia dei decreti di permesso di ricerca o di concessione mineraria intestati allo stesso richiedente e riguardanti le aree in cui saranno impiegate le macchine ed i materiali per i quali vengono richieste le agevolazioni previste nei provvedimenti legislativi sopracitati; le Società controllate dall'Ente Nazionale Idrocarburi indicheranno le località delle lavorazioni quando queste si svolgeranno nella zona di esclusiva di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

b) programma dei lavori da eseguire con l'indicazione sommaria dei mezzi di lavoro già disponibili per l'impiego nelle aree di ricerca o di coltivazione cui sono destinate le macchine ed i materiali da importare;

c) elenco dettagliato, in sei copie, delle macchine e dei materiali da importare, con l'indicazione per ciascun tipo o qualità, del peso, del valore e del Paese di origine.

La descrizione dovrà essere fatta interamente in lingua italiana e le misure dovranno essere indicate secondo il sistema metrico decimale;

d) esposizione delle ragioni che impediscono di acquistare sul mercato italiano le macchine ed i materiali di cui sopra.

3. — Le imprese assuntrici di lavori di ricerca e di coltivazione che richiedono la franchigia ai sensi dell'art. 3 della legge n. 694 del 21 maggio 1956 dovranno allegare alla domanda

a) i documenti di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) del precedente paragrafo 2;

b) copia autentica dell'atto costitutivo, se trattasi di Società o, nel caso di ditte individuali, ovvero di Società di fatto, un certificato della Camera di commercio competente per territorio dal quale risulti l'attività svolta;

c) copia autentica dei contratti stipulati con i titolari di permessi di ricerca o di concessione mineraria per l'esecuzione di lavori di ricerca o di coltivazione.

4. — Nel corso di istruttoria delle domande, come sopra presentate, ed in ogni tempo la Commissione mista di cui al successivo art. 3 potrà richiedere agli interessati tutte le altre notizie e quegli altri elementi che riterrà utili ai fini del giudizio previsto dall'art. 2 del succitato decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, prorogato e modificato dalla legge n. 694 del 21 maggio 1956.

Art. 2.

Sono da ammettere alla esenzione prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, e dall'art. 2 della legge 21 maggio 1956, n. 694, oltre i macchinari e materiali necessari per la perforazione, come nelle ricerche, anche quelli in uso

per la estrazione, il trasporto (conduzione e stazioni di pompamento) e il deposito dei prodotti estratti nell'ambito dei cantieri e delle loro immediate dipendenze.

Le facilitazioni doganali di cui al regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, ed alla legge 21 maggio 1956, n 694, sono estese anche agli apparecchi e materiali vari che formano oggetto di brevetti esteri e destinati alla depurazione, disidratazione e degasolinaggio dei gas naturali prodotti nonchè alla depurazione e disidratazione degli olii grezzi prodotti, in quanto essi vengano impiegati nello stesso cantiere di produzione e nelle sue immediate vicinanze ed in quanto non alterino o trasformino o distillino la materia per ottenere prodotti o sottoprodotti finiti e semilavorati.

Art. 3.

Per l'accertamento delle condizioni volute dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 694 del 21 maggio 1956, per farsi luogo alla concessione del beneficio fiscale, è istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio una Commissione composta di

1) un funzionario di ruolo tecnico o amministrativo del Ministero dell'industria e del commercio, di qualifica non inferiore ad ispettore generale, in qualità di presidente;

2) un funzionario del Ministero delle finanze;

3) due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio (uno della Direzione generale della produzione industriale ed uno della Direzione generale delle miniere)

4) un rappresentante delle industrie metalmeccaniche, designato dalla Confederazione generale dell'industria;

5) un rappresentante dell'industria estrattiva designato dall'Associazione mineraria italiana.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di ruolo amministrativo del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, previo esame delle singole domande da parte della Commissione di cui al precedente art. 3 e riconosciuta la sussistenza di tutte le condizioni volute, emanerà, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, il decreto Ministeriale di concessione della franchigia per le macchine ed i materiali metallici da importare.

La concessione rimarrà vincolata alla messa in esercizio dei macchinari e delle apparecchiature ed alla progressiva utilizzazione dei materiali secondo le esigenze di lavoro per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti.

Nel decreto sarà fissato pure il termine entro il quale le macchine ed i materiali dovranno essere adoperati o posti in esercizio.

Art. 5.

I macchinari ed i materiali ammessi al beneficio della franchigia saranno introdotti nel territorio della Repubblica in regime di temporanea importazione garantita da fidejussione riconosciuta valida dall'Amministrazione finanziaria. Essi rimarranno soggetti a vigilanza doganale, secondo le norme all'uopo stabilite dal direttore superiore della competente circoscrizione doganale, fino a quando non siano stati posti in esercizio ed ammessi alla esenzione definitiva a mente del successivo comma.

Il provvedimento di esenzione definitiva sarà emesso dal Ministero delle finanze previa dichiarazione, da parte del Ministero dell'industria e del commercio, attestante che i macchinari ed i materiali sono stati impiegati nei modi e nei termini indicati nel precedente art. 4.

Art. 6.

I mezzi di lavoro, come specificato all'art. 2, per i quali è stata concessa l'esenzione, non possono essere trasferiti da una ad altra località, anche da parte dello stesso titolare di più permessi di ricerca e di concessioni minerarie o dell'impresa assuntrice dei lavori di ricerca e coltivazione, senza che tali trasferimenti siano tempestivamente notificati ai Ministeri delle finanze e dell'industria e del commercio.

Art. 7.

Le imprese assuntrici di lavori di ricerca o coltivazione per conto di terzi dovranno conservare ordinatamente, per un periodo non inferiore ai 10 anni, tutte le bollette di importazione con relative distinte dei macchinari e dei materiali introdotti in franchigia, a termini della legge 21 maggio 1956, n. 694.

Art. 8.

Le modalità di cui al presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili, anche per le importazioni in franchigia da effettuarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto 20 febbraio 1939, n. 318.

Art. 9.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dalla stessa data cessa di avere vigore il decreto Ministeriale 10 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1925.

Visto, *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Squalo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il dragamine « Squalo » viene iscritto, a decorrere dal 20 giugno 1957, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1957
Registro n. 31 *Marina, foglio n.* 84

(5016)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1957.

Istituzione di una Agenzia consolare in Cholo (Nyasaland) alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Salisbury.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Cholo (Nyasaland), alle dipendenze del Consolato generale in Salisbury.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1957

p. *Il Ministro*: BADINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1957
Registro n. 90, *foglio n.* 14. — BAGNOLI

(5121)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1957.

Istituzione di una Agenzia consolare in Ndola (Rhodesia del Nord) alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Salisbury.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Ndola (Rhodesia del Nord), alle dipendenze del Consolato generale in Salisbury.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1957

p. *Il Ministro*: BADINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1957
Registro n. 90, *foglio n.* 13. — BAGNOLI

(5120)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1957.

Istituzione di una Agenzia consolare in Port of Spain (Trinidad) alle dipendenze del Consolato d'Italia in Caracas.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Port of Spain (Trinidad) alle dipendenze del Consolato in Caracas.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1957

p. *Il Ministro*: BADINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1957
Registro n. 92, *foglio* n. 5. — BAGNOLI

(5122)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1957.

Revisione, nel Nuovo catasto terreni, della qualificazione, della classificazione e del classamento nei Comuni della provincia di Modena.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del Nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione sistematica della qualificazione, della classificazione e del classamento in provincia di Modena;

Considerato che nessuna revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento è stata eseguita in provincia di Modena dall'anno 1904 in cui ha avuto ivi inizio la conservazione del Nuovo catasto dei terreni in forza del decreto Ministeriale 14 settembre 1904;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel quinquennio 1957-61 la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento nei Comuni della provincia di Modena e a provvedere ai rilevamenti geometrici che l'anzidetta revisione potrà richiedere.

Roma, addì 31 maggio 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1957
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 190. — BENNATI

(5081)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1957.

Sdoppiamento dell'Ufficio del registro di Catania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere, per un migliore svolgimento del servizio, allo sdoppiamento dell'Ufficio atti giudiziari e demanio di Catania, in relazione sopratutto alla necessità di facilitare gli adempimenti fiscali connessi alle funzioni giudiziarie della città;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215 e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio atti giudiziari e demanio di Catania è sdoppiato in:

1) Ufficio registro atti giudiziari;

2) Ufficio registro radioaudizioni, demanio e ammende; ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le attribuzioni degli Uffici di cui al precedente art. 1 vengono stabilite con la tabella allegata al presente decreto.

In conseguenza di tale variazione, il servizio delle radioaudizioni circolari passa dall'Ufficio delle successioni di Catania al nuovo Ufficio radioaudizioni, demanio e ammende.

Art. 3.

Le variazioni disposte con il presente decreto e tabella annessa avranno effetto dal 1° ottobre 1957.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 157. — BENNATI

TABELLA

Sede e denominazione dell'Ufficio	RIPARTIZIONE DEI SERVIZI
	Aziende dello Stato
Catania Ufficio registro atti giudiziari	1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le imposte e connessi accessori.
	2. Bollazione di tutti gli atti da prodursi nel contenzioso giudiziario e amministrativo.
	3. Servizio dell'imposta a debito.
	4. Depositi per domande di revocazione e di cassazione di sentenze giudiziarie.
	5. Pagamento delle spese di giustizia civile e penale (indennità a testimoni, periti, ecc.) relativi agli uffici giudiziari della circoscrizione.
	6. Contenzioso in dipendenza di contravvenzioni alle leggi di imposta di tasse elevate dall'ufficio.
	Aziende speciali
	1. Cassa previdenza ufficiali giudiziari.
	2. Cassa previdenza avvocati.
	3. Tenuta del mod. 69 relativa agli atti inquadrati nell'Azienda dello Stato.
	Aziende dello Stato
Catania Ufficio registro radioaudizioni Demanio e ammende.	1. Servizio delle radioaudizioni.
	2. Riscossione delle multe, ammende, pene pecuniarie ed accessori.
	3. Tasse sul pubblico insegnamento.
	4. Tasse di ammissione ai pubblici concorsi.
	5. Demanio pubblico e patrimoniale.
	6. Asse ecclesiastico, Enti amministrativi e Fondo culto (parità di materia).
	7. Recuperi di spese.
	8. Entrate eventuali varie e recuperi di crediti presso funzionari e contabili dello Stato, comprese le cessioni di stipendio.
	Aziende speciali
	1. Riparto e pagamento delle quote di compartecipazione alle multe, ammende ed altre pene pecuniarie, delle spese e competenze per gli atti coattivi (servizio del registro mod. 69).

Roma, addì 13 giugno 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

(5067)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada denominata « Migliaria 53 », che, dall'incrocio con la litoranea per San Felice Circeo, s'innesta alla statale Appia, in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 7 aprile 1957, n. 11/B/C, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada denominata « Migliaria 53 », che dall'incrocio con la litoranea per San Felice Circeo s'innesta alla statale Appia;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 giugno 1957, n. 1087;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada denominata « Migliaria 53 », che, dall'incrocio con la litoranea per San Felice Circeo, s'innesta alla statale Appia, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5131)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali delle strade: 1) dalla provinciale Villa Castelli-Ceglie Messapico al confine con la provincia di Taranto, verso Martina Franca; 2) dalla provinciale Oria-Torre Santa Susanna, per il Santuario San Cosimo, a Manduria, nelle provincie di Taranto e Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le deliberazioni in data 24 febbraio 1954, n. 15 e 28 marzo 1956, n. 21/61, con le quali le Amministrazioni provinciali di Taranto e Brindisi hanno chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) dalla provinciale Villa-Castelli-Ceglie Messapico al confine con la provincia di Taranto, verso Martina Franca;

2) dalla provinciale Oria-Torre Santa Susanna, per il Santuario San Cosimo, a Manduria;

Considerato che contro le deliberazioni suddette, regolarmente pubblicate a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 giugno 1957, n. 1083;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) dalla provinciale Villa Castelli-Ceglie Messapico al confine con la provincia di Taranto, verso Martina Franca;

2) dalla provinciale Oria-Torre Santa Susanna, per il Santuario San Cosimo, a Manduria, nelle provincie di Taranto e Brindisi,

sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade delle Provincie medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5129)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale per Roccalbegna, presso Scansano, alla provinciale Manciano-Petricci, presso Montemerano, in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione 15 giugno 1955, n. 552, con la quale l'Amministrazione provinciale di Grosseto ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale per Roccalbegna, presso Scansano, alla provinciale Manciano-Petricci, presso Montemerano;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 giugno 1957, n. 1088;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada dalla provinciale per Roccalbegna, presso Scansano, alla provinciale Manciano-Petricci, presso Montemerano, in provincia di Grosseto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5075)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada che ha inizio dal piazzale della stazione ferroviaria di L'Aquila, attraverso il ponte sul fiume Aterno, in località Madonna del Ponte, e dopo aver raggiunto le diramazioni delle frazioni Colle, Santa Rufina, Roio Piano, termina alla sommità del monte Luco, in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 29 luglio 1955, n. 149, con la quale l'Amministrazione provinciale di L'Aquila ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che ha inizio dal piazzale della stazione ferroviaria di L'Aquila, attraverso il ponte sul fiume Aterno, in località Madonna del Ponte, e dopo aver raggiunto le diramazioni delle frazioni Colle, Santa Rufina, Roio Piano, termina alla sommità del monte Luco;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 14 maggio 1957, n. 860;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che ha inizio dal piazzale della stazione ferroviaria di L'Aquila, attraverso il ponte sul fiume Aterno, in località Madonna del Ponte, e dopo aver raggiunto le diramazioni delle frazioni Colle, Santa Rufina, Roio Piano, termina alla sommità del monte Luco, in provincia di L'Aquila, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5132)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1957.

Approvazione di tassi relativi all'assicurazione temporanea decrescente a premio annuo, presentati dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi all'assicurazione temporanea decrescente annualmente, a premio annuo, approvata con decreto Ministeriale 16 gennaio 1954, presentati dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

Roma, addì 21 agosto 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5065)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1957.

Nomina del prof. Giuseppe De Meo a presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 19 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreto Presidenziale 7 aprile 1955, n. 650;

Visto il decreto del Prefetto di Napoli in data 19 gennaio 1944, con il quale il capitano Roberto Andalò è stato nominato commissario della Cassa in argomento;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione della Cassa stessa;

Decreta:

Il prof. Giuseppe De Meo è nominato presidente della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1957

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(5118)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1955, concernente la nomina per un triennio del Consiglio generale dell'Ente stesso;

Vista la lettera in data 14 agosto 1957, n. 4092, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designa il dott. Mario Cardillo quale proprio rappresentante in seno al Consiglio generale dell'Ente predetto, in sostituzione del dott. Gaetano Montefusco;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mario Cardillo è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Gaetano Montefusco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1957

Il Ministro: GAVA

(5134)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 370, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 25 marzo 1957, concernente la nomina per un triennio del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuta la necessità di sostituire il magg. A.A. r.s. Mario Marra, rappresentante del Ministero della difesa-Aeronautica, in base alla comunicazione dello stesso Ministero;

Decreta:

Articolo unico.

Il ten. col. A.A. r.s. Alfredo Colle è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza del Ministero della difesa-Aeronautica, in sostituzione del magg. A.A. r.s. Mario Marra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1957

Il Ministro: GAVA

(5135)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica « Mammalie-Rottacapozzi-Pali », con sede in Ugento (Lecce).

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1957, registro n. 18, foglio n. 99, col quale il comprensorio del Consorzio di bonifica « Mammalie-Rottacapozzi-Pali », con sede in Ugento (Lecce), è stato ampliato con l'aggregazione di due zone contigue, della superficie complessiva di ha 3800 circa.

(5082)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Verzuolo (Cuneo)

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 8 giugno 1953 e 27 agosto 1955, nella zona di Verzuolo (Cuneo), della estensione di ettari 350 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 giugno 1953, viene prorogato fino al 30 giugno 1959.

(4932)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Levenzon Chabsa Srul, nato a Beltsy (Moldavia) il 18 ottobre 1897, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Modena in data 10 luglio 1929, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1928-1929.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(5038)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accettazione delle dimissioni dalla carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Vercelli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8394, in data 24 agosto 1957, sono accettate le dimissioni del sig. Pilade Lozzia dalla carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Vercelli e le funzioni, dallo stesso già esercitate, vengono attribuite al consigliere più anziano di detto ente.

(5083)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 2 settembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,88	624,70	624,95	624,77	624,80	624,95	624,80	624,97	—
$ Can.	656,75	656,75	658,565	656,25	656,05	656,70	656,25	657 —	656,75	—
Fr Sv. lib.	145,81	145,80	145,80	145,84	145,80	145,80	145,81	145,82	145,82	—
Kr D.	89,89	89,98	90 —	90,04	89,95	89,90	90,04	89,86	89,87	—
Kr N.	87,05	87,13	87,20	87,20	87,25	87,10	87,22	87,04	87,06	—
Kr Sv.	120,25	120,34	120,325	120,38	120,35	120,30	120,42	120,17	120,29	—
Fol.	163,42	163,62	163,69	163,72	163,68	163,45	163,67	163,36	163,41	—
Fr B.	12,43	12,4625	12,4575	12,465	12,4525	12,45	12,46625	12,431	12,46	—
Fr Fr.	148,90	149,05	149,10	149,10	149,05	148,90	149,13	148,88	148,82	—
Fr Sv. acc.	142,90	143,10	143,10	143,13	143,10	142,95	143,15	142,87	142,97	—
Lst.	1737,85	1739,50	1739,875	1740 —	1740 —	1738,25	1740,875	1738 —	1737,62	—
Dm. occ.	148,89	149,05	149,05	149,10	149,05	148,90	149,15	148,90	148,93	—
Scell. Aust.	24,05	24,075	24,06	24,0825	24,04	24,05	24,085	24,047	24,05	—

Media dei titoli del 2 settembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,90
Id. 3,50 % 1902	56,25
Id. 5 % 1935	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	79,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,10
Id. 5 % 1936	95,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1957

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	656,25
1 Franco svizzero lib.	145,825
1 Corona danese	90,04
1 Corona norvegese	87,21
1 Corona svedese	120,40
1 Fiorino olandese	163,695
1 Franco belga	12,466
100 Franchi francesi	149,115
1 Franco svizzero acc.	143,14
1 Lira sterlina	1740,437
1 Marco germanico	149,125
1 Scellino austriaco	24,084

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1951) Serie 48	202	25 —	*Limardo* Orsola di Agostino moglie di Gaudiosi Alberto, dom. in Potenza, vincolata per dote con riversibilità.	*Limardi* Orsola di Agostino moglie di Gaudiosi Alberto, dom. in Potenza, vincolata per dote con riversibilità.
Id. Serie 49	225	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 52	190	1.300 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie P	631	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie Q	325	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1953)	151891	150 —	*Ciacia Antonio* fu Vincenzo, dom. a Nicastro (Catanzaro), vincolata a favore dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.	*Cicia Antonio* fu Vincenzo, ecc. come contro.
Id.	11865	500 —	Miraglia Vera di *Camillo* moglie di Giudice Caracciolo Filippo, dom. in Napoli, vincolata per dote con usufrutto vitalizio a Miraglia Carlo fu Luigi, dom a Napoli	Miraglia Vera di *Carlo*, ecc., come contro.
Id.	11866	1.125 —	Miraglia Vera di *Camillo* moglie di Giudice Caracciolo Filippo, dom. in Napoli, vincolata per dote con usufrutto vitalizio a Arlotta Lucia fu Giuseppe moglie di Miraglia Carlo, dom. a Napoli.	Miraglia Vera di *Carlo*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	536478	280 —	Ente comunale di assistenza di Villanova d'Asti, con usufrutto vitalizio spettante a *Ornegna* Maddalena fu Luigi.	Ente comunale di assistenza di Villanova d'Asti, con usufrutto vitalizio spettante a *Omegna* Maddalena fu Luigi.
Cons. 3,50 % (1906)	533877	1.732,50	Primogenito maschio di Edvige Zucchi di Ruggero, minore, con vincolo d'usufrutto a favore di Zucchi Edvige di Ruggero, minore, e al di lei padre *Zucchi Ruggero* di Michele.	Primogenito maschio di Edvige Zucchi di Ruggero, minore, con vincolo d'usufrutto a favore di Zucchi Edvige di Ruggero, minore, e al di lei padre *Zucchi Pietro* di Michele.
P. Ric. 3,50 % Serie 56	346	1.000 —	Perilli Giancarlo fu Aldo, dom. a Roma.	Perilli Giancarlo fu Aldo, *minore sotto la tutela di Limitone Francesco fu Vincenzo*, dom. a Roma.
Id.	347	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	348	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 90	349	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	350	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 luglio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(4600)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1956, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecento posti di notaio;

Visto l'art. 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a duecento posti di notaio, indetto con decreto Ministeriale 15 dicembre 1956, avranno luogo in Roma nei giorni 20, 21 e 22 novembre 1957.

Roma, addì 12 agosto 1957

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1957
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 121. — LIGUORI

(5141)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per due monografie inedite in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1956, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di due premi di lire 500.000 ciascuno per due monografie inedite su determinati argomenti riguardanti gli idrocarburi;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 3 del precitato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso a premi per due monografie inedite in materia di idrocarburi, di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Focaccia on.le sen. prof. Basilio, direttore dell'Istituto di elettrotecnica presso l'Università di Roma.

Membri:

Caglioti prof. Vincenzo, ordinario di chimica generale ed inorganica;

Mazzetti prof. Carlo, ordinario di chimica applicata;

Oberziner prof. Manlio, ordinario di tecnologie speciali.

Art. 2.

Il dott. Elio Gaglio, direttore di sezione del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario della Commissione.

In caso di assenza o di impedimento del dott. Gaglio le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Domenico Fortini, funzionario del Ministero stesso.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1956-1957.

Il predetto decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1957
Registro n. 9 *Industria e commercio, foglio n.* 289. — CARUSO

(5125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a ventidue posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1957, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura (carriera direttiva);

Considerato che il consigliere di Stato dott. Placido Cesareo si trova nell'impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Decreta:

In sostituzione del consigliere di Stato dott. Placido Cesareo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura (carriera direttiva) il consigliere di Stato dott. Osvaldo Tozzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1957
Registro n. 17 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 381. — PALADINI

(5124)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1957 registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1957 è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Elia Maestri avverso la graduatoria del concorso per titoli ed esami a duecentoventi cattedre di italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi superiori, indetto con decreto Ministeriale 27 aprile 1951.

(5092)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1957, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Michele Falletta avverso la graduatoria del concorso per soli titoli a centoventicinque cattedre di lettere italiane, latine e storia negli istituti magistrali, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(5093)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Richiamato il proprio decreto n. 51409 in data 15 aprile 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Visti gli articoli 47 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Malarbi dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica veterinaria;
Caporali prof. Giuseppe, docente di patologia veterinaria;
Stefoni dott. Giuseppe, veterinario provinciale di L'Aquila (grado 8°);
Alesii dott. Alpinolo, veterinario condotto.

Segretario:

Franceschini dott. Franco, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

L'Aquila, addì 12 agosto 1957

Il prefetto: DE GENNARO

(5031)

PREFETTURA DI MESSINA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 36029 Div. 3ª san. del 5 luglio 1957, col quale sono state dichiarate le vincitrici dei posti di condotta ostetrica vacanti al 30 novembre 1952;

Viste le comunicazioni dei comuni di Lipari e di Santa Marina Salina dalle quali risulta che le concorrenti Svezia Concettina e Costa Caterina hanno rinunziato, rispettivamente, alla nomina;

Visto l'ordine della graduatoria generale e l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dalle concorrenti;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicate:

De Lorenzo Concetta: Santa Marina Salina;
Ferrera Alfia: Vulcano di Lipari.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e inviato ai Comuni interessati per l'esecuzione.

Messina, addì 14 agosto 1957

Il prefetto: RUSSO

(5111)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio u. s. con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio u. s., successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Cardoni Romualdo si è resa vacante la condotta medica unica di Sefro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mario Mariani è dichiarato vincitore della condotta medica di Sefro in sostituzione del dott. Cardoni Romualdo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 21 agosto 1957

p. *Il prefetto*: TROIANI

(5032)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 76/11761 San. del 18 febbraio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/8204, del 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 77/11762 San. del 18 febbraio 1957, con il quale si assegnavano le condotte alle ostetriche vincitrici;

Visto che la condotta di Mongardino in Sasso Marconi, a seguito della rinuncia dell'ostetrica Piazza Alma (7ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche Malmusi Iolanda (9ª in graduatoria), Fenara Iolanda (10ª), Gardini Elide (11ª), Boselli Rosa (12ª), Serantoni Maria Luisa (13ª), Duchi Livia (14ª), Simoni Salva (15ª), Bisi Walda (16ª), e Manfredini Lilea (17ª) hanno rinunciato alla nomina per la condotta stessa;

Ritenuto che l'ostetrica Rizzetto Ida (18ª in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Rizzetto Ida di Giobatta è dichiarata vincitrice della 3ª condotta di Sasso Marconi (Mongardino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'Albo della Prefettura e del Comune interessato ed al Foglio annunzi legali della Provincia.

Bologna, addì 16 agosto 1957

Il prefetto: GAIPA

(5055)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.